



# COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 140 DEL 27-12-2016

ORIGINALE

**OGGETTO: MODIFICA DEI CRITERI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA UTENZE NON DOMESTICHE.**

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di Dicembre, alle ore 22:15, nella SEDE MUNICIPALE, si riunisce la Giunta Comunale:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
VIGNE ENNIO	SINDACO	X	
BORTOLIN ANGELA	ASSESSORE	X	
MONAJA MANOLA	ASSESSORE		X
VIECELI STEFANO	ASSESSORE	X	
MINELLA IVAN	ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti		4	1

con la partecipazione del Segretario Comunale, MANUELA BASSANI, con funzioni di verbalizzante, presieduta dal Sig. ENNIO VIGNE, SINDACO.

Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO

CHE l'articolo 184, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 stabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali;

CHE l'articolo 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani stabilendo in particolare al punto g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d);

CHE l'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato dai D.Lgs n. 284/2006, n. 4/2008 e n. 288/2008, Decreto Legge n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali – quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione;

CHE l'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 specifica che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, siano definiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto i suddetti criteri per l'assimilabilità;

CHE l'articolo 1, comma 184, lettere a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che *“nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: ... b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997”* ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984;

### CONSIDERATO

CHE nel rispetto delle normative vigenti con deliberazione di Consiglio comunale numero 35 del 28.07.2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

CHE con deliberazione di Consiglio comunale numero 13 del 22.03.2016 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana;

CHE l'articolo 12 del sopra indicato Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana demanda alla Giunta comunale la fissazione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali in attesa del regolamento ministeriale di cui all'articolo 195 comma 2 lettere e) del D.lgs. n. 152/2006;

CHE nel rispetto delle normative legislative e regolamentari in precedenza vigenti, questo Comune di Santa Giustina ha stabilito i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali con deliberazione di Consiglio comunale numero 16 del 25.02.2011 ad oggetto *“Definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi da utenze non domestiche”*;

CHE a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana si rende necessario aggiornare i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da utenze non domestiche;

**RICHIAMATO** l'articolo 10 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana che definisce i Rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA) *“i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi delle specifiche deliberazioni della Giunta comunale. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti urbani (frazione secca, frazione organica, frazione verde, frazione secca riciclabile, etc.)”*;

VISTA la delibera di Consiglio n. 16 del 25.02.2011 sopra citata ed in particolare l'allegato B) *“Criterio*

quantitativo in base alla tipologia di rifiuto” che definisce i valori limite di conferimento al centro attrezzato per la raccolta differenziata comunale di rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, per ciascuna utenza non domestica convenzionata con il Comune;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 29.11.2012 con la quale veniva modificato l'allegato B) alla suindicata delibera di Consiglio comunale n. 16 del 25.02.2011;

RITENUTO di modificare l'allegato B) togliendo la categoria CER 15 01 06 “*Imballaggi in più materiali*” perché attualmente la raccolta è stradale, la categoria CER 20 03 01 “*Rifiuti urbani misti*” in quanto il centro attrezzato per la raccolta differenziata di questo Comune di Santa Giustina non dispone delle autorizzazioni di legge per poterle raccogliere, la categoria CER 20 03 02 “*Rifiuti da mercati*” in quanto alla raccolta di tali rifiuti provvede il personale del Comune, come previsto dal vigente Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana, la categoria CER 15 01 04 “*Imballaggi metallici*” in quanto ricompresa nella categoria CER 20 01 40 “*Metallo*” aumentandone di conseguenza le quantità da 10.000 a 50.000 kg/ anno e da 15 a 100 metri cubi/anno, la categoria CER 20 01 02 “*Imballaggi in vetro*” in quanto ricompresa nella categoria CER 15 01 07 “*Imballaggi in vetro*”;

RITENUTO altresì di modificare l'allegato B) aumentando il limite quantitativo massimo annuo di conferimento degli oli e grassi commestibili - CER 20 01 25 - da 100 a 500 kg/anno e da 0,1 a 0,5 metri cubi/anno, e degli imballaggi in carta e cartone – CER 15 01 01 – da 10.000 a 50.000 kg e da 30 a 150 metri cubi/anno allo scopo di incentivare la raccolta di tali rifiuti e di togliere invece il conferimento dei rifiuti misti da costruzioni e demolizioni - CER 17 09 04 – oltre che il conferimento dei rifiuti biodegradabili, ramaglie e potature – CER 20 02 01 - lasciando la possibilità di conferimento di tali rifiuti in misura ridotta esclusivamente alle utenze domestiche;

RITENUTO altresì di modificare l'allegato A) alla delibera di Consiglio comunale n. 16 del 25.02.2011 ad oggetto: “Individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani” come in allegato, ovvero togliendo la carta catramata per la quale deve essere effettuata una raccolta apposita e aggiungendo alcuni rifiuti alle categorie indicate per una loro più esatta definizione tecnica;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, come previsto dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese

#### DELIBERA

Di MODIFICARE, per le ragioni di cui in premessa, l'allegato A) alla delibera di Consiglio comunale n. 16 del 25.02.2011 ad oggetto: “Individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani”, come riportato nella tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Di MODIFICARE, per le ragioni di cui in premessa, l'allegato B) alla delibera di Consiglio comunale n. 16 del 25.02.2011 ad oggetto: “Criterio quantitativo in base alla tipologia di rifiuto”, modificato con successiva delibera di Consiglio comunale n. 63 del 29.11.2012, come in premessa indicato e come riportato nella tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Di CONFERMARE quanto deliberato con la precedente delibera di Consiglio n. 16 del 25.02.2011 circa i criteri di assimilazione, ovvero:

DI DEFINIRE i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi da utenze non domestiche secondo quanto stabilito di seguito;

DI DICHIARARE l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006, aventi una

composizione di manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a) della Deliberazione Interministeriale 27.07.1984 e riportati nell'elenco allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI PRECISARE, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 195, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 152/2006, quanto segue:

a) restano assimilati i rifiuti prodotti da utenze non domestiche derivanti da locali non adibiti ad aree produttive quali, a titolo esemplificativo, uffici, mense, spacci, bar, ristoranti, alberghi, e tutti i locali aperti al pubblico, annessi o separati da aree produttive, inclusi magazzini di materie prime e prodotti finiti. Altresì restano assimilati i rifiuti da strutture di vendita. Per le utenze di cui alla presente lettera l'assimilazione è stabilita a prescindere dalle quantità prodotte, a condizione che i rifiuti prodotti da strutture di vendita derivino da superfici di vendita con dimensioni inferiori/uguali a 1.500 metri quadrati, in cui per superficie di vendita deve intendersi quella occupata da banchi, scaffalature e simili (gli spazi espositivi non vi rientrano se annessi a laboratori di artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria);

b) restano altresì assimilati i rifiuti prodotti da utenze non domestiche derivanti da locali adibiti ad aree produttive quali, a titolo generale, attività industriali o artigianali, a prescindere dalla superficie netta calpestabile dell'area produttiva, purché si rispettino i limiti quantitativi di cui all'allegato B) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

c) non possono essere assimilati i rifiuti diversi dalle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) e comunque pericolosi per classificazione amministrativa e/o analitica;

DI STABILIRE che l'utenza non domestica, oggetto della presente delibera, ha la facoltà di optare in ogni momento per la gestione autonoma del rifiuto destinato al recupero con soggetti autorizzati secondo le vigenti normative ambientali. In ogni caso la tariffa dovrà pareggiare il costo complessivo del servizio sostenuto dal Comune, secondo accordi da definire con l'Ufficio Tributi. Resta fermo l'obbligo di conferire al gestore del servizio pubblico i rifiuti destinati a smaltimento;

DI PRECISARE che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'articolo 226, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;

DI DARE ATTO che i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tariffa;

DI STABILIRE, inoltre, che:

- l'utenza è tenuta a prendere atto e ad adeguarsi alle norme generali di comportamento previste per il centro attrezzato per la raccolta differenziata all'interno del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana;
- tra le utenze non domestiche sopra descritte rientrano anche le attività istituzionali;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione dà esecuzione transitoria all'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006, che conferisce ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti, e che la stessa non ha carattere regolamentare;

Di DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici gli atti conseguenti la presente deliberazione;

Di DARE ATTO CHE la presente deliberazione viene adottata dalla Giunta in attuazione di quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana approvato con delibera di Consiglio numero 13 del 22.03.2016 e sostituisce la precedente delibera di Consiglio di Consiglio numero 16 del 25.02.2011.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con successiva e separata VOTAZIONE favorevole ed unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*ENNIO VIGNE*

IL SEGRETARIO  
*MANUELA BASSANI*

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.**